

Codice A1701A

D.D. 31 luglio 2018, n. 860

Decreto ministeriale n. 7130 del 25 luglio 2018. Approvazione delle Istruzioni applicative per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei detentori di vini e/o mosti. Campagna 2017/2018.

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga 1 regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07.

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Visto il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione.

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare, l'articolo 58 concernente le dichiarazioni obbligatorie e i registri.

Visto il Decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, "Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".

Visto il decreto ministeriale n. 7130 del 25 luglio 2018 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della commissione dell'11 settembre 2017 inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti"

Vista la circolare di Agea Coordinamento prot.n. 63216 del 30 luglio 2018 che definisce le istruzioni applicative generali per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza; in particolare al punto 5.2 stabilisce che i soggetti interessati con residenza o sede legale in Piemonte devono presentare le dichiarazioni alla Regione Piemonte, utilizzando il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Considerato che il sistema piemontese deve garantire la completa integrazione delle informazioni con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati.

Al tal fine è stata sviluppata la procedura informatica ed è stato definito il modello di dichiarazione di giacenza disponibile sul SIAP, che tiene conto delle disposizioni comunitarie, nazionali e di Agea coordinamento.

In funzione del fatto che le dichiarazioni vengono gestite su SIAP, in riferimento all'Anagrafe Agricola del Piemonte, il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura ha definito alcune istruzioni applicative rispetto a quanto già definito dalla circolare di AGEA coordinamento, coerentemente alla procedura informatica specifica per le aziende piemontesi. Tali istruzioni fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

determina

1. di approvare le istruzioni applicative, contenute nell'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei detentori di vini e/o mosti, in applicazione del decreto ministeriale n. 7130 del 25 luglio 2018 per la campagna 2017/2018;
2. di approvare l'uso della procedura informatizzata nonché l'utilizzo del modello di dichiarazione come definito;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

Il Responsabile di Settore
Dott. Moreno Soster

L'Estensore
Dott. Andrea Cellino

Allegato

Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti in Regione Piemonte. Dichiarazioni vitivinicole 2017/2018

1. Premessa

Il presente allegato riprende i contenuti della circolare di Agea coordinamento prot.n. 63216 del 30 luglio 2018, relativa alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti al 31 luglio 2018. I soggetti interessati che hanno la residenza, se persone fisiche, o la sede legale, se persone giuridiche, nel territorio della Regione Piemonte devono presentare la dichiarazione sul portale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP). La Regione Piemonte permette la completa integrazione delle informazioni con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

2. Definizioni

All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

Produttore: persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che trasforma in proprio uve fresche, mosti o vino nuovo ancora in fermentazione in vino o mosto a fini commerciali, o li trasforma per proprio conto.

Trasformatore: persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che effettua la trasformazione del vino o per conto della quale è effettuata la trasformazione del vino, il cui risultato sono vini, vini liquorosi, vini spumanti e frizzanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

Imbottigliatore: persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento;

Commerciante : persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, diversa dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, che detiene scorte di prodotti vitivinicoli a fini commerciali o è coinvolta nel loro commercio ed, eventualmente, li imbottiglia, ad eccezione delle distillerie;

Rivenditore al minuto: persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.

Altre definizioni utili sono:

CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

Regolamento delegato: Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione;

Regolamento di esecuzione: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione;

Stabilimento: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l'esercizio dell'attività professionale o ai fini commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;

Deposito: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015;

Registro telematico: il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell'impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.

Piccoli quantitativi: ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, le vendite: a) di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri; b) di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

3. Adempimenti del fascicolo aziendale

I soggetti interessati che presentino per la prima volta la dichiarazione devono in primo luogo costituire il proprio fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe Agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.) o tramite iscrizione diretta seguendo le istruzioni riportate e mediante compilazione dei moduli presenti nella pagina

http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm

Se il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto a quanto già riportato nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni ai fini dell'aggiornamento e coerenza del fascicolo stesso con le informazioni rese.

4. Termini e modalità di presentazione

4.1 Soggetti interessati

Le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, che detengono vini o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati e rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio 2018.

La dichiarazione è obbligatoria se si hanno quantitativi di prodotti vitivinicoli in giacenza alla data del 31 luglio 2018; tuttavia è possibile presentare la dichiarazione di giacenza anche se non si hanno prodotti in giacenza.

4.2 Soggetti esonerati.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione i seguenti soggetti:

- a) I consumatori privati;
- b) I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, così come definiti al precedente punto 2 della presente circolare;
- c) I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

4.3 Modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni tramite il SIAP

La compilazione e presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata esclusivamente per via telematica tramite il SIAP accedendo alla sezione Sistema Piemonte , voce “Dichiarazioni annuali aziende vitivinicole ed enologiche”, al seguente indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/344-dichiarazioni-annuali-aziende-vitivinicole-e-enologiche-2>

L'accesso al servizio può avvenire mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o chiedendo le credenziali di accesso all'indirizzo seguente:

<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml>

La dichiarazione, per essere considerata presentata, deve superare tre fasi successive:

- “bozza”: la dichiarazione viene compilata presso un C.A.A. o dallo stesso soggetto interessato, utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (alla sezione Sistema Piemonte - registrazione aziende);
- “stampata”: completata la fase di compilazione della dichiarazione da parte dell'utente abilitato, si effettua la “stampa definitiva” ;
- “trasmessa”: la dichiarazione stampata deve essere sottoscritta da parte del richiedente e trasmessa per via informatica.

Si completa la fase di presentazione (la stampa della dichiarazione non è prova di presentazione della stessa) esclusivamente con la trasmissione della dichiarazione.

I dichiaranti che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA dovranno conservare la stampa della dichiarazione per un periodo di almeno cinque anni e resa disponibile per eventuali controlli dell'Amministrazione e degli Enti preposti ai controlli. Si precisa che tale stampa è quella ottenuta successivamente alla fase “trasmissione”.

4.4 Termini di presentazione

Le dichiarazioni possono essere presentate **dal 1 agosto 2018**. Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni è il **10 settembre 2018 alle ore 24,00**.

Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni di cui all'articolo 48 del regolamento delegato e all'articolo 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 48, comma 2, del regolamento delegato, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dall'articolo 78, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Fatte salve le sanzioni di cui al precedente secondo comma, alle sanzioni di cui al terzo comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 85 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. La rettifica delle dichiarazioni è consentita conformemente alle modalità stabilite da AGEA d'intesa con l'ICQRF, esclusivamente per la correzione di errori e indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.

5. Dichiarazione tramite Registro di cantina

L'adempimento della dichiarazione di giacenza può essere assolto utilizzando direttamente i dati presenti nei registri di Cantina per le aziende che avranno effettuato la chiusura telematica del registro stesso.

La dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa; l'azienda vitivinicola può scegliere di predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

Sul sistema Piemonte la dichiarazione di giacenza è unica per soggetto interessato: se si sceglie la modalità ordinaria di compilazione i dati di giacenza vengono riportati comunque per tutti gli stabilimenti/depositi che ricadono in uno specifico comune; se si sceglie di effettuare la dichiarazione di giacenza a partire dai dati del registro telematico i dati di giacenza vengono riportati distinti per ciascun stabilimento con codice ICQRF.

Nella suddetta dichiarazione sono riportati i saldi contabili del registro al 31 luglio pertanto prima di predisporre la dichiarazione è obbligatorio procedere con la chiusura della campagna vitivinicola tramite l'apposita funzione disponibile nel registro. Una volta predisposta, la dichiarazione di giacenza da registro non è modificabile. Si sottolinea che si tratta di dichiarazioni obbligatorie e che il dichiarante assume ogni responsabilità su ciò che dichiara.
Eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie procedure previste (Ravvedimento Operoso o Diffida dell'O.d.C.).

6. Trattamento e diffusione dei dati

Si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679.

I dati personali forniti a Regione Piemonte, a nome e per conto di AGEA nel suo ruolo di Organismo di coordinamento (di seguito AGEA), sono trattati ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e regolamento (UE) 2016/679 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).

I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella dichiarazione e comunicati ad AGEA.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e nel decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 luglio 2018, n. 7130. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa inerente alla presentazione della dichiarazione di giacenza dei mosti e dei vini saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi per i quali vengono comunicati.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) di AGEA sono:
indirizzo via Palestro, 81, 00187 ROMA
PEC protocollo@pec.agea.gov.it
email ageaprivacy@agea.gov.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è AGEA, il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile pro tempore del Settore Produzione Agrarie e Zootecniche della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati, per il periodo di 5 anni presso Regione Piemonte, così come previsto nel Piano di conservazione;

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

7. Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente disciplinato valgono le indicazioni di cui alla circolare di Agea Coordinamento prot.n. 63216 del 30 luglio 2018, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche per l'applicazione che potranno essere definite dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Regione Piemonte	Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Elena Piva	011.432.4323	elena.piva@regione.piemonte.it
Regione Piemonte	Settore Produzioni agrarie e zootecniche	Andrea Cellino	011.432.2809	andrea.cellino@regione.piemonte.it